



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B

COMUNICATO UFFICIALE N. 112 DEL 27 maggio 2015

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE B

Gare del 26 maggio 2015 - Play-off turno preliminare

Perugia-Pescara 1-2

Spezia-Avellino 1-2 dopo tempi supplementari

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 27 maggio 2015, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 27 MAGGIO 2015

Il Presidente
Andrea Abodi

112/442





" " " N. 52

1) SERIE B

Gare del 26 maggio 2015 - Play-off turno preliminare

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

a) SOCIETA'

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso dei play-off turno preliminare sostenitori delle Società **Avellino, Perugia e Pescara** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

* * * * *

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. **PESCARA** per avere suoi sostenitori, per tutta la durata della gara, disturbato il regolare svolgimento dell'incontro simulando il fischio arbitrale e per avere inoltre, al 18° del primo tempo, lanciato un petardo nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 in relazione all'art.13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. **SPEZIA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, rivolto agli Ufficiali di gara grida insultanti.

112/443





b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ARINI Mariano (Avellino): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

BREZOVEC Josip (Spezia)
D'ANGELO Angelo (Avellino)
FOSSATI Marco Ezio (Perugia)
KONE Moussa (Avellino)
MANTOVANI Andrea (Perugia)
MELCHIORRI Federico (Pescara)
MOKULU TEMBE Benjamin (Avellino)
PARIGINI Vittorio (Perugia)
PISACANE Fabio (Avellino)
RIZZO Giuseppe (Perugia)
SALAMON Bartosz (Pescara)
SBAFFO Alessandro (Avellino)
TORREIRA DI PASCUA Lucas Sebastian (Pescara)
VERRE Valerio (Perugia)
ZITO Antonio (Avellino)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

ZAMPANO Francesco (Pescara)

112/444





c) **ALLENATORI**

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 1.000,00

POMS Rene (Spezia): per avere, al 42° del primo tempo, contestato platealmente l'operato arbitrale rivolgendo ad un Assistente un'espressione irrispettosa; con recidiva specifica.

d) **OPERATORI SANITARI**

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

CARBONARO Luca (Pescara): per avere, al 31° del primo tempo, assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti di un raccattapalle.

Il Giudice Sportivo
avv. *Emilio Battaglia*

“ “ “

112/445

